

**COMUNE DI AMATRICE**  
**(Provincia di Rieti)**



Reg. n° 373 del 8/3/2018  
Prot. gen. n° 366 del 7/3/2018  
**Ordinanza n. 101 del 02/03/2018**

**OGGETTO: chiusura parziale al traffico pedonale e veicolare di Piazza Augusto Sagnotti in Amatrice Centro per pericolo di crollo palazzine.**

**IL SINDACO**

**CONSIDERATO** che i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, e Umbria sono stati colpiti il giorno 24 agosto 2016 alle ore 3,36 circa da un terremoto di magnitudo 6.0 della scala Richter e da successive scosse di forte intensità, che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati;

**ATTESO** che il terremoto del 30 ottobre 2016 e quello del 18 gennaio 2017 hanno prodotto ingenti nuovi crolli ed interruzioni della viabilità su tutte le strade che raggiungono Amatrice, lasciando le vie di comunicazione ingombre da macerie e detriti in numerosi punti ed isolando alcune popolate frazioni;

**TENUTO CONTO** che tali fenomeni sismici hanno provocato la perdita di vite umane, nonché numerosi feriti, dispersi e sfollati e gravi danneggiamenti alle infrastrutture viarie, ad edifici pubblici e privati, alla rete dei servizi essenziali ed alle attività economiche;

**RICHIAMATA** l'Ordinanza n.1 del 24.08.2016 di delimitazione della "Zona Rossa";

**RICHIAMATA** l'Ordinanza n. 30 del 01.09.2016 d'interdizione delle zone rosse dei centri storici e degli abitati del Capoluogo e delle Frazioni;

**ATTESO** che sono in atto i sopralluoghi sui fabbricati posti all'interno delle Zone Rosse con l'obiettivo di addivenire al ridimensionamento della perimetrazione delle stesse e all'apertura della viabilità attualmente inutilizzabile;

**CONSIDERATA** la necessità e l'urgenza di provvedere all'immediata riapertura della viabilità esistente e alla creazione di passaggi per il transito dei mezzi di soccorso e l'incolumità dei soccorritori;

**DATO ATTO CHE** il fine che si intende perseguire è finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità, secondo le seguenti priorità:

- il recupero della transitabilità e/o fruibilità dei centri abitati e delle infrastrutture varie;
- il mantenimento della funzionalità delle reti dei servizi pubblici necessari per assicurare l'assistenza alla popolazione (acqua, luce, gas, telefonia),

mediante la salvaguardia dei relativi impianti, reti ed altre strutture e infrastrutture;

- il superamento delle condizioni che hanno prodotto esito di inagibilità di edifici di tipo "F" sulla base delle schede AEDES;

**DATO ATTO CHE** i fabbricati siti in Amatrice Centro in Piazza Augusto Sagnotti identificati al N.C.E.U. al Foglio 93 con le 580 e 78, rispettivamente denominati "*Condominio Monte Gorzano*" e "*Condominio Monica*", sono stati gravemente danneggiati dal sisma del 24.08.2016, del 30.10.2016 e del 18.01.2017;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio del 24 agosto 2016, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286 rep. n. 2600 del 24 agosto 2016 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTA** la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza dell'evento sismico de quo, nonché uno stanziamento preliminare di euro 50.000.000,00 per l'avvio immediato di attuazione dei primi interventi;

**RICHIAMATO** il D.P.R.L n. T00178 del 25 agosto 2016 con cui è stato dichiarato lo "stato di calamità naturale" ai sensi della l.r. 26 febbraio 2014 n. 2, art. 15 comma 1, per il territorio dei Comuni di Accumoli e Amatrice a seguito dell'evento sismico;

**VISTA** l'Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile (OCDPC) n. 388 del 26 agosto 2016 concernente "Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016", ed in particolare:

- l'articolo 1 che individua nei Presidenti delle Regioni colpite i soggetti attuatori per gli interventi necessari a fronteggiare la situazione emergenziale;
- il comma 2 art.1 che dispone che i soggetti competenti "assicurano la realizzazione: b) delle attività da porre in essere, anche in termini di somma urgenza, inerenti alla messa in sicurezza delle aree interessate dagli eventi calamitosi; c) degli interventi urgenti volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose";
- l'articolo 4 con cui è stata autorizzata l'apertura di apposite contabilità speciali a favore delle Regioni interessate per gli interventi previsti nella medesima ordinanza;

**RICHIAMATO** il D.P.R.L n. T00179 del 8 settembre 2016 con cui è stato nominato l'Ing. Wanda D'Ercole soggetto delegato per la gestione e l'utilizzo dei fondi in contabilità speciale previsti dall'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 388 del 26 agosto 2016, destinati per quanto di competenza alla Regione Lazio;

**CONSIDERATO** che ai sensi dell'art. 4, comma 2 dell'O.C.D.P.C. n. 388/2016 è stata autorizzata l'apertura della contabilità speciale intestata al Soggetto delegato nella persona dell'Ing. Wanda D'Ercole presso la Banca d'Italia con il codice contabilità n. 6022;

**VISTA** la Deliberazione del Consiglio dei Ministri 20 gennaio 2017 "Estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottato con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che il giorno 18 gennaio 2017 hanno colpito nuovamente il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i

territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese”;

**VISTA** l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 10 ottobre 2016 n. 399 “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio della Regione Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016” ed in particolare l’Art. 5 - Ulteriori disposizioni in materia di raccolta e trasporto del materiale derivante dal crollo totale o parziale degli edifici, che dispone “1. Al fine di provvedere alle attività di raccolta e trasporto dei materiali derivanti dal crollo parziale o totale degli edifici pubblici e privati causato dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e dei giorni seguenti e di assicurare l’allestimento e la gestione del deposito temporaneo dei suddetti materiali, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, dell’ordinanza n. 391 del 1° settembre 2016, le Regioni, individuate soggetti responsabili di cui al comma 7 del medesimo articolo 3, possono provvedere avvalendosi delle deroghe indicate all’articolo 5 dell’ordinanza n. 394 del 19 settembre 2016”;

**VISTO** inoltre l’art. 7 della citata O.C.D.P.C. del 10 ottobre 2016 n. 399 che dispone “1. Alle misure disciplinate nella presente ordinanza strettamente derivanti dall’esigenza di far fronte alla situazione emergenziale, nel quadro di quanto previsto ai sensi dell’articolo 1, comma 3, dell’ordinanza n. 388/2016, si provvede a valere sulle risorse finanziarie che sono rese disponibili per la gestione della situazione di emergenza di cui in premessa, attribuite con la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016”;

**VISTA** la Determinazione della Direzione “Governo del Ciclo dei Rifiuti” della Regione Lazio n. G12689 del 28/10/2016 recante “Evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016 – Approvazione del Piano di gestione delle macerie e dei materiali provenienti dalla demolizione dei fabbricati e dagli interventi di emergenza e ricostruzione.”

**VISTA** la Determinazione della Direzione “Risorse Idriche, Difesa del Suolo e Rifiuti” della Regione Lazio n. G07943 del 06/06/2017 di adozione dell’elaborato “Sisma 24 agosto 2016 – Piano di gestione delle macerie e dei materiali provenienti dalla demolizione dei fabbricati e dagli interventi di emergenza e ricostruzione di cui al D.L. 9 febbraio 2017, n. 8 convertito con L. 7 aprile 2017, n. 45, relativo ai Comuni di Amatrice ed Accumoli”;

**VISTO** il Decreto n. V00005 del 08/06/2017 del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post SISMA 2016 (D.L. 189/2016) recante “Approvazione dell’elaborato di cui alla Determinazione n. G07943 del 06/06/2017, denominato “Sisma 24 agosto 2016 - Piano di gestione delle macerie e dei materiali provenienti dalla demolizione dei fabbricati e dagli interventi di emergenza e ricostruzione di cui al D.L. 9 febbraio 2017, n. 8 convertito con L. 7 aprile 2017, n.45”, relativo ai Comuni di Amatrice ed Accumoli ai sensi dell’art. 28, comma 2 del Decreto Legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito con legge 15 dicembre 2016, n. 229, come modificato dall’articolo 7, comma 2, lettera a) del Decreto Legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con Legge 7 aprile 2017, n. 45”;

**CONSIDERATO** che la gravità dell’evento e del suo impatto non rendono possibile l’applicazione di procedure ordinarie;

**COMPARATI** i diritti e gli interessi individuabili nella fattispecie, e ritenendo assolutamente prevalente la salvaguardia dell’incolumità pubblica e privata;

**TENUTO CONTO** delle deroghe agli obblighi di comunicazione, di cui agli artt. 7 e 8 della L. n. 241/90 previste dall'art. 5 comma 1 dell'OCDPC n. 388 del 26 agosto 2016;

**TENUTO CONTO** delle precisazioni contenute nella circolare DPC prot. n. UC/TERAG16/0053796 del 13.10.2016, a tenore delle quali qualora i Sindaci, in situazione di grave pericolo per la pubblica incolumità, adottino misure di messa in sicurezza senza la preventiva comunicazione di avvio del procedimento ai proprietari, *"il diritto del proprietario dell'immobile alla preventiva conoscenza di provvedimenti potenzialmente pregiudizievoli per la propria sfera giuridica soggettiva conosce necessariamente una limitazione in ragione del prevalente interesse pubblico"*;

**TENUTO CONTO** delle precisazioni dell'allegato alla Legge 7 aprile 2017, n. 45 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 8 del 9 febbraio 2017, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017", in cui all'art.1, comma 2-septies è stabilito che *"La notificazione e la comunicazione delle ordinanze di demolizione e di messa in sicurezza di beni di proprietà privata, di cui all'articolo 54, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, emesse nell'esercizio delle attività di protezione civile volte alla prevenzione dei rischi e al soccorso delle popolazioni sinistrate e a ogni altra attività necessaria e indifferibile, diretta al contrasto e al superamento dell'emergenza e alla mitigazione del rischio, connessa agli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, compresa la notificazione di cui all'articolo 28, comma 6, sesto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016, come modificato dal presente decreto, si effettuano per pubblici proclami, in caso di rilevante numero dei destinatari, di difficoltà nell'identificazione dei medesimi, ovvero qualora i tempi richiesti dalle modalità ordinarie risultino incompatibili con l'urgenza di procedere. In ogni caso, copia dell'atto è depositata nella casa comunale a disposizione degli aventi diritto e pubblicata nei siti internet istituzionali del comune, della provincia e della regione interessati"*;

**DATO ATTO** che qualora ricorressero i presupposti enunciati dalle predette norme, e cioè a dire, qualora i destinatari risultassero in numero rilevante, l'identificazione degli stessi presentasse evidenti difficoltà, e che il ricorso a modalità ordinarie apparisse incompatibile con l'urgenza di procedere, si procederà, secondo il disposto dell'art.1, comma 2-septies dell'allegato alla Legge 7 aprile 2017, n. 45;

**CONSIDERATO** pertanto di procedere alla notifica del presente provvedimento ai proprietari degli immobili prima possibile, ma di non poterne sospendere l'esecuzione per l'esigenza di tutelare in via prioritaria le vite umane in pericolo;

**VISTA** l'Ordinanza n° 388 del 26.08.2016 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad oggetto: *"primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016"*;

**VISTA** l'Ordinanza n° 391 del 26.08.2016 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad oggetto: ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016;

**VISTA** l'Ordinanza n° 393 del 13.09.2016 recante "ulteriori interventi urgenti di protezione civile per l'eccezionale evento sismico che ha colpito le Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016", ed in particolare:

- L'art. 5, in rubrica "Interventi di messa in sicurezza dei beni culturali mobili e immobili"
- L'art. 6, in rubrica "Contromisure tecniche urgenti sui manufatti edilizi per la salvaguardia della pubblica incolumità e il ripristino dei servizi essenziali";

**VISTA** la nota della DICOMAC prot. UC/TERAG16/0047429 del 15.09.2016 recante "attivazione dei Gruppi Tecnici di Sostegno (GTS) presso i Centri di Coordinamento Regionale provvisori";

**VISTA** la nota della DICOMAC prot. UC/TERAG16/0048130 del 19.09.2016 recante "diramazione delle procedure per il funzionamento dei gruppi tecnici di sostegno (GTS) nella messa in sicurezza temporanea post-sismica di manufatti edilizi ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità, della riduzione del rischio e del ripristino dei servizi essenziali";

**VISTA** la nota del Soggetto Attuatore prot. E. n. 49617 del 24.09.2016 ad oggetto: "Sisma Centro Italia 24 agosto 2016. Procedura per il funzionamento dei Gruppi Tecnici di Sostegno nella messa in sicurezza post-sismica di manufatti edilizi ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità, della riduzione del rischio e del ripristino dei servizi essenziali. Precisazioni e chiarimenti";

**CONSIDERATO** l'aggravarsi della minaccia di crollo;

**VISTA** la scheda di valutazione n. 01 del GTS riunitosi in data 23/02/2018 che, se pur non allegata al presente provvedimento, ne costituisce sua parte integrante e sostanziale, dalla quale si rileva, per gli edifici in oggetto:

**N.1 - AMATRICE CAPOLUOGO: PIAZZA SAGNOTTI, Condominio Monte Gorzano, F.93 P.III 580**

Trattasi di fabbricato edilizio indipendente composto da varie unità immobiliari distribuite su più piani, destinate a civile abitazione con annessi, identificata al NCEU del Comune di Amatrice al Foglio 93 P.III 580, caratterizzata nel complesso da una struttura in conglomerato cementizio armato a telai in c.l.s. di sei piani fuori terra ed un piano di sottotetto abitabile, il tutto posto nella parte sud di Piazza Sagnotti; per quanto è stato possibile osservare la struttura è costituita nel complesso da telai in conglomerato cementizio armato, composti da travi e pilastri inseriti in varie maglie regolari oltre a solai con travetti e pignatte e getto di completamento in c.l.s., falde inclinate di copertura in c.l.s., balconi a sbalzo in c.l.s.; si sono accertate espulsioni di tamponature non portanti concentrate principalmente nel secondo e terzo livello strutturale sia sul perimetro, sia all'interno, sia nel vano scala, ma anche e soprattutto un livello di danneggiamento gravissimo a quota secondo impalcato, ove sono presenti varie travi in c.l.s. lesionate a taglio in due punti con deformazione dell'ordine di circa 3/5 cm in prossimità dei nodi;

sono presenti altresì al medesimo livello vari nodi di testa dei pilastri (interni sul vano scala e perimetrali) con rottura del c.l.s., sia nel nodo sia subito sotto ad esso, per attivazione del meccanismo di rottura a puntone diagonale e plasticizzazione localizzata dell'armatura longitudinale; tutte le suddette condizioni vanificano ogni capacità di resistenza residuale della struttura pertanto si ritiene che l'intero edificio indipendente, costituisce un pericolo per la pubblica incolumità poichè incombe su via/piazza pubblica e comunque su spazi acclarati di uso pubblico almeno su due lati del perimetro. Per le motivazioni che precedono ed in considerazione del fatto che il fabbricato risulta in incipiente pericolo di crollo questo GTS ne propone la demolizione totale con conseguente rimozione delle macerie.

**Nelle more dell'adozione dell'opportuno provvedimento amministrativo che dia esecuzione a quanto proposto da questo GTS si prescrive l'esecuzione immediata di una perimetrazione del suddetto edificio che confini l'area di potenziale crollo della struttura in oggetto come meglio indicato nella planimetria allegata al presente verbale.**

**DATO ATTO** che l'intervento di delimitazione dell'area interessata da un potenziale crollo degli edifici in trattazione oggetto del presente provvedimento è teso alla salvaguardia della pubblica e privata incolumità;

**RITENUTO** di dover provvedere tempestivamente a vietare l'accesso delle persone alla zona circostante gli immobili ivi trattati e di dover, pertanto, transennare provvisoriamente la zona interessata dal potenziale crollo degli edifici per come meglio indicata nella planimetria allegata espunta dal verbale del GTS del 23.02.2018, per preservare persone e beni da temuti crolli delle strutture pericolanti;

**ATTESO CHE** tale situazione di pericolo, ove non si intervenga tempestivamente nel senso indicato, può pregiudicare la pubblica incolumità, ponendo a rischio la vita delle persone;

**VISTI** l'art. 6 commi 4<sup>a</sup> e 5<sup>a</sup>, l'art. 7 comma 1<sup>a</sup> e l'art. 30 del Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada);

**VISTO** l'art. 15 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Servizio Nazionale di protezione Civile);

**VISTO** l'articolo 50, comma 5 e l'articolo 54, comma 2 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 sui provvedimenti contingibili ed urgenti;

**VISTO** l'articolo 16 del D.P.R. 6.2.1981 n. 66;

**ATTESO** che l'urgenza è tale da non consentire l'indugio richiesto per avvisare il Prefetto, al quale tuttavia sarà data tempestiva comunicazione del presente provvedimento;

**Tutto ciò premesso e considerato,**

### **ORDINA**

**la premessa** forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui s'intende integralmente riportata;

**la chiusura** parziale al traffico pedonale e veicolare di Piazza Augusto Sagnotti in Amatrice Centro, fino a completa rimozione del pericolo costituito dallo stato di estrema fatiscenza dei fabbricati siti in detta via pubblica costituiti dai Condomini meglio noti come "Condominio Monte Gorzano" e "Condominio Monica", distinti nel NCEU del Comune di Amatrice al Foglio 93, rispettivamente particella n° 580 e particella n° 78, interdichendo quindi l'area adiacente i detti fabbricati interessata dal potenziale pericolo di crollo degli stessi, come meglio indicata nella planimetria allegata al presente provvedimento estratta dal verbale del GTS del 23.02.2018;

**il transennamento** della zona interessata come sopra descritta;

**a chiunque:**

- Di non accedere alla zona transennata e segnalata;
- Di rispettare la presente ordinanza;

### **DISPONE**

- l'Ufficio Tecnico Comunale è incaricato dell'esecuzione della detta transennatura;

- l'Ufficio di Polizia Municipale e le forze dell'Ordine sono incaricate di far rispettare il divieto oggetto del presente provvedimento;

**che** copia della presente ordinanza sia notificata e trasmessa:

- alla Regione Lazio, Soggetto Attuatore alle demolizioni e rimozione macerie;
- al COI;
- alla Struttura di Missione "Sisma Centro Italia";
- ai Vigili del Fuoco presenti al COC;
- al Comando di P.M. del Comune di Amatrice;
- alla Prefettura di Rieti;
- ai Carabinieri;
- alla Provincia di Rieti;

ciascuno per le proprie competenze. Si avverte che, in caso di inottemperanza, verranno adottati tutti i provvedimenti previsti dalla legge, senza pregiudizio per l'azione penale. La violazione della presente ordinanza costituisce reato ai sensi dell'art. 650 del C.P.

Contro la presente è ammissibile:

- ricorso al T.A.R. della Regione Lazio entro 60 gg.;
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

### **DISPONE**

notifica della presente ordinanza per pubblici proclami ai sensi dell'art.1, comma 2-septies, di cui all'allegato della Legge 7 aprile 2017, n. 45, integralmente sopra riportato.

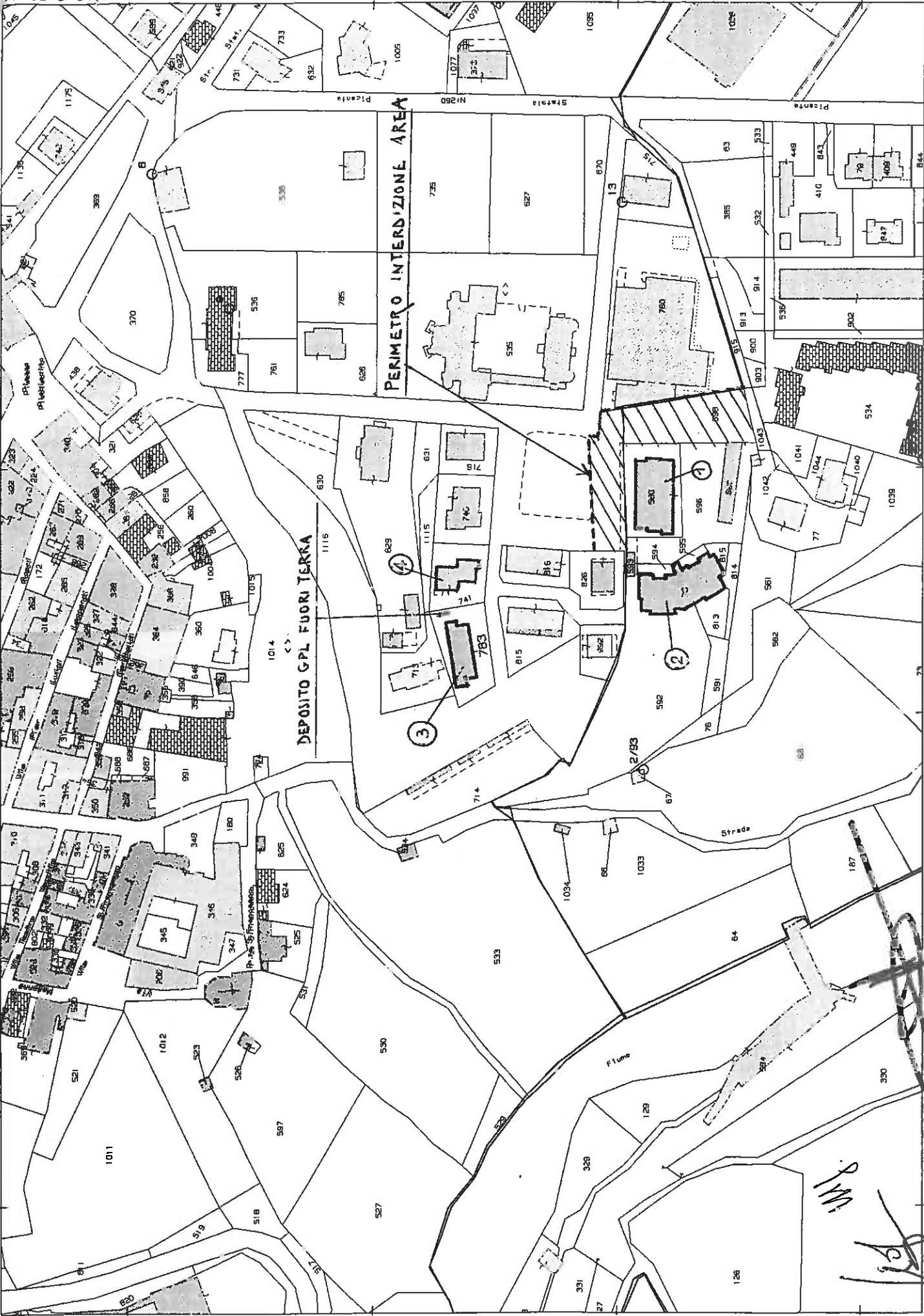
Amatrice, lì ~~28/02/2018~~

2.3.2018

**IL SINDACO**  
Sergio Pirozzi







Comune: AMATRICE  
Foglio: 59  
Scala originale: 1:2000  
Dimensione cornice: 534.000 x 378.000 metri  
23-Feb-2018 8:52:4  
Prot. n. 713870/201

